

A120

COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI

(Provincia di Salerno)

Piazza Municipio- tel 0828/973002; fax 0828/973500
84029 Sicignano degli Alburni (SA)

Sicignano, li 4.7.2009

Il Sindaco

ORDINANZA N 12

Visto che in data 2.7.2009 e' stato approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il disegno di legge n. 773- B - (cosiddetto pacchetto-sicurezza)- non ancora promulgato- il quale all' art. 3, commi da 40 a 44 prevede:

Art. 3 comma 40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.

42. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

43. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei elenchi.

44. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Preso atto che il Comune di Sicignano degli Alburni, che si e' sempre distinto per l' assoluta civilita' dei suoi abitanti (cittadini italiani e cittadini- fratelli stranieri) altissimamente civili, non ha bisogno alcuno ne' di " ronde " , ne' di delegare a privati l' imprescindibile funzione di tutela della convivenza civile;

Ritenuto anzi che tali eventuali forme di " associazione " vadano assolutamente vietate, contrastate o quantomeno dissuase;

Visto anche l' art. 54 T.U. d.r. 267/2000, che assegna comunque ai sindaci poteri in merito a sicurezza ed ordine pubblico;

Visto il T.U. d.p.r. 267/2000;

ORDINA

- 1) Per l' intero territorio comunale e' categoricamente vietato ogni e qualsivoglia ricorso alle " ronde ", rectius " associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale ", per come previste dall' art. 3, comma 40 del disegno di legge n. 773-B Senato, approvato al Senato dlla Repubblica in via definitiva in data 2.7.2009;
- 2) Ancorche' la legge preveda espressamente che l' utilizzo delle predette associazioni intervenga ad opera dei " sindaci, previa intesa con il prefetto " , per l' intero territorio comunale e' vietata ogni e qualsivoglia attivita' da parte delle " ronde " o comunque delle " associazioni tra cittadini " nei termini che fossero eventualmente istituite;
- 3) Ogni violazione alla presente ordinanza sara' punita a norma di legge.

COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI
(Provincia di Salerno)
Piazza Municipio- tel 0828/973002; fax 0828/973500
84029 Sicignano degli Alburni (SA)

Sicignano, li 4.7.2009

Il Sindaco

ORDINANZA N 13

Visto che in data 2.7.2009 e' stato approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il disegno di legge n. 773- B - (cosiddetto pacchetto-sicurezza)- non ancora promulgato- il quale all' art. 1 comma 12 tra l' altro prevede le seguenti disposizioni: "

Art. 1 comma 12. Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente: «Art. 9-bis. - 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro."

Ritenuto che in relazione alle istanze di < elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza >, si intersecano competenze attribuite dalla legge ai Comuni;

Ritenuto che una tale "tassa", assolutamente spropositata e smoderatamente esosa per i fratelli stranieri che richiedessero la cittadinanza italiana potrebbe addirittura ostacolare l' acquisto della cittadinanza italiana agli aventi diritto;

Visto il T.U. d.p.r. 267/2000

ORDINA


- 1) In relazione alle richieste di " elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza " di cui alla legge 5.2.1992 n. 91, come modificata dal disegno di legge n. 773- B approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, che fossero presentate al Comune di Sicignano degli Alburni, gli interessati non devono corrispondere alcun contributo;
- 2) Al contributo di € 200,00 previsto dall' art. 9 bis della l. 5.2.1992 n. 91 come modificato dal disegno di legge n. 773-B approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica, si provvedera' mediante prelievo del relativo importo dal capitolo " indennita' di carica per il sindaco ";
- 3) Il dirigente del servizio demografia- stato civile e del servizio finanziario, in caso di presentazione di istanze di < elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza >, provvederanno a tutti gli adempimenti consequenziali e connessi con la presente ordinanza.

Si dispone altresì che la presente ordinanza sia comunicata:

- 1) Al Sig.Prefetto di Salerno;
- 2) Al Comando Polizia municipale;
- 3) Alla locale stazione carabinieri.

Si dispone altresì che della presente ordinanza sia data la massima diffusione, specie tra i soggetti interessati.

Dalla residenza municipale.

IL SINDACO
AVV. ALFONSO AMATO


A.B. & C. 19

COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI

(Provincia di Salerno)

Piazza Municipio- tel 0828/973002; fax 0828/973500
84029 Sicignano degli Alburni (SA)

Sicignano, li 4.7.2009

Il Sindaco

ORDINANZA N. 14

Visto che in data 2.7.2009 e' stato approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il disegno di legge n. 773- B - (cosiddetto pacchetto-sicurezza)- non ancora promulgato- il quale all' art. art. 1, comma 22 ha previsto:

Art. 1 comma 22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3:

1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;

2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari»;

Ritenuto che una tale "tassa", assolutamente spropositata e smoderatamente esosa per i fratelli stranieri che richiedessero il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno potrebbe addirittura ostacolare le richieste in parola l'acquisto della cittadinanza italiana agli aventi diritto;

Visto il T.U. d.p.r. 267/2000

ORDINA

- 1) Tutti i fratelli stranieri che risiedono, dimorano o comunque si trovano su territorio del Comune di Sicignano degli Alburni e che fossero intenzionati a presentare, alle competenti sedi richiesta di rilascio e/o di rinnovo di permesso di soggiorno, possono, a semplice richiesta da rimettersi al sottoscritto sindaco, ottenere l'intero importo necessitante per tale incombenza;
- 2) Al versamento previsto dall'emandando decreto ministeriale si provvederà mediante prelievo del relativo importo dal capitolo "indennità" di carica per il sindaco;
- 3) Il dirigente del servizio demografia- stato civile e del servizio finanziario, in caso di presentazione della richiesta di cui al punto 1), provvederanno a tutti gli adempimenti consequenziali e connessi con la presente ordinanza e ad effettuare, a vista, nell'interesse dei richiedenti, i relativi versamenti, previo prelievo dal capitolo sopra indicato;

Si dispone altresì che la presente ordinanza sia comunicata:

- 1) Al Sig. Prefetto di Salerno;
- 2) Al Comando Polizia municipale;
- 3) Alla locale stazione carabinieri.

Si dispone altresì che della presente ordinanza sia data la massima diffusione, specie tra i soggetti interessati.

Dalla residenza municipale.



IL SINDACO
ALFONSO AMATO